

Indennità di perdita di guadagno Corona in caso di diritto dal 17 settembre 2020

Stato 24 febbraio 2021



In breve

Con la nuova legge COVID-19 la Confederazione e i Cantoni hanno la competenza di emanare provvedimenti di contenimento della pandemia di coronavirus. A sua volta, occorre compensare le conseguenze economiche di questi provvedimenti attraverso le indennità di perdita di guadagno per il coronavirus. Il diritto alle indennità può essere fatto valere fino al 30 giugno 2021.

Genitori, persone in quarantena, indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro hanno diritto ad un'indennità per la perdita di guadagno.

Dal 18 gennaio 2021 al 31 marzo 2021, anche le persone vulnerabili avranno diritto all'indennità, a condizione che non possano svolgere il loro lavoro da casa.

L'indennità non è versata automaticamente. Ne faccia richiesta tramite il formulario presso la *cassa di compensazione* competente.

Le prestazioni sono pagate a posteriori mensilmente.

Le indennità sono versate dalle casse di compensazione AVS.

Diritto all'indennità

1 Chi ha diritto ad un'indennità?

- I genitori di figli che devono interrompere l'attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita.
- Le persone che devono interrompere l'attività lucrativa perché sono state messe in quarantena.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda la cui struttura deve chiudere in seguito a provvedimenti cantonali o federali.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda la cui manifestazione è stata annullata, non è stata autorizzata da un'autorità cantonale o che non può aver luogo a causa di provvedimenti federali.
- Gli indipendenti, le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda a quella di un datore di lavoro che, in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa e che nel 2019 hanno conseguito un reddito da lavoro soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi.
- I lavoratori – salariati e indipendenti – particolarmente vulnerabili se non possono svolgere la loro attività lucrativa da casa (telelavoro) e, di conseguenza, sono dispensati dall'esercitare la loro attività lucrativa.

Indennità per i genitori

2 Quali condizioni devono essere adempiute?

I genitori di figli di età inferiore a 12 anni che devono interrompere la loro attività lucrativa perché la custodia dei figli da parte di terzi non è più garantita, hanno diritto all'indennità se, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa

- sono obbligatoriamente assicurati all'AVS (il che implica avere il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.

Il bisogno di custodia deve essere causato dai provvedimenti per combattere il coronavirus, come ad esempio la chiusura o l'attività ridotta delle scuole, delle scuole dell'infanzia e degli asili nido, oppure se la custodia è diventata impossibile, poiché era assunta da una persona che ha dovuto mettersi in quarantena.

I genitori di giovani con disabilità che ricevono un supplemento per cure intensive dell'AI hanno diritto all'indennità fino a che i figli compiono 18 anni e quelli di giovani che frequentano istituzioni o scuole speciali chiuse in seguito ai provvedimenti del Consiglio federale vi hanno diritto fino a che i figli compiono 20 anni. Per i genitori di giovani che vengono integrati in una scuola regolare e non ricevono un supplemento per cure intensive, il diritto all'indennità cessa invece quando i figli compiono 12 anni.

3 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Quando è possibile lavorare da casa, in linea di massima non sussiste il diritto all'indennizzo. Salariate e salariati che attuano il telelavoro hanno diritto ad un'indennità qualora vi sia una perdita di guadagno effettiva e il datore di lavoro riduca di fatto il loro salario.

4 Si ha diritto all'indennità anche durante le vacanze scolastiche dei figli?

Durante le vacanze scolastiche i genitori non hanno diritto all'indennità. Se però la custodia pianificata non può essere disponibile a causa della quarantena, i genitori hanno diritto all'indennità.

5 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il quarto giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto.

6 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto si estingue di fatto quando è stata trovata una soluzione per la custodia, l'obbligo di quarantena è stato revocato o la struttura di custodia è stata riaperta.

7 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi al giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

8 Esempio di calcolo per salariati

Antonia B. lavora come impiegata di commercio in una ditta. I suoi figli non possono più andare a scuola dal 17 settembre 2020 e lei deve custodirli. Il suo salario mensile di agosto 2020 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità ammonta a 144 franchi al giorno ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

9 Esempio di calcolo per indipendenti

Karim C. è indipendente ed ha un negozio di barbiere. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Se deve accudire di persona i suoi figli a causa della quarantena o della chiusura della struttura di custodia, l'indennità è calcolata sull'ultima decisione di fissazione dei contributi del 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Karim C. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

10 Entrambi i genitori hanno diritto all'indennità?

Ogni genitore che adempie le condizioni ha diritto all'indennità. Tuttavia, è versata una sola indennità per giorno di lavoro.

Se entrambi i genitori hanno diritto all'indennità, è competente un'unica cassa di compensazione, ovvero quella del genitore che fa valere il suo diritto per primo.

11 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non ha diritto alla presente indennità. Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

I salariati che beneficiano dell'indennità per lavoro ridotto non hanno diritto per lo stesso periodo anche alla presente indennità.

Indennità per le persone messe in quarantena

12 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone messe in quarantena su prescrizione medica o su ordine di un'autorità che devono interrompere la loro attività lucrativa hanno diritto all'indennità se, al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa:

- sono obbligatoriamente assicurate all'AVS (il che implica avere il domicilio o l'attività lucrativa in Svizzera); e
- esercitano un'attività lucrativa salariata o indipendente.

Vi hanno diritto anche i genitori i cui figli sono in quarantena.

Chi si mette in auto-quarantena dopo una notifica di contatto dell'app SwissCovid non ha diritto all'indennità. Per avervi diritto è necessario, anche in questi casi, una prescrizione medica o l'ordine di un'autorità.

Qualora manifestate dei sintomi di malattia, siete risultati positivi al test del virus o il vostro datore di lavoro vi ha posto in congedo poiché appartenete a un gruppo a rischio, non avete diritto all'indennità di perdita di guadagno Corona.

Chi a partire dal 6 luglio 2020 si reca in una regione a rischio e dopo il rientro in Svizzera si deve mettere in quarantena non ha diritto all'indennità di perdita di guadagno Corona.

Questa regolamentazione non si applica alle persone di ritorno da un Paese che, al momento dell'entrata nel Paese, non figurava nell'elenco degli Stati a rischio e allora non potevano prevedere, in base a una comunicazione ufficiale, che il Paese in questione sarebbe stato inserito nell'elenco durante il viaggio.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

13 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Se l'attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all'indennità.

14 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno successivo all'adempimento di tutte le condizioni di diritto.

15 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa al termine della quarantena, ma al più tardi dopo il versa-

mento di sette indennità giornaliera. Se successivamente viene ordinata una nuova quarantena, può nascere un nuovo diritto ad al massimo sette indennità giornaliera.

16 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

17 Esempio di calcolo per i salariati

Marta M. lavora come venditrice presso una ditta. Il 17 settembre 2020 il medico la pone in quarantena. Il suo tipo di attività non permette di svolgere telelavoro. Il suo salario mensile di agosto 2020 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità giornaliera è quindi di 144 franchi ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

18 Esempio di calcolo per indipendenti

Marco P. è indipendente e gestisce un Take away. Il 17 settembre 2020 è stato posto in quarantena dal suo medico. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Marco P. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0.8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

19 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Ad esempio, se una persona messa in quarantena percepisce indennità giornaliera di un'assicurazione malattie, non ha diritto alla presente indennità.

Ulteriori informazioni sulla quarantena sono disponibili sul *sito Internet dell'UFSP*.

Indennità per le persone particolarmente vulnerabili che sono dispensate dall'esercitare la loro attività lucrativa

20 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone che non sono state vaccinate e che soffrono di una delle patologie preesistenti sottoelencate, così come le donne incinte, sono considerate come persone particolarmente vulnerabili:

- Ipertensione arteriosa
- Malattie cardiovascolari
- Malattie croniche delle vie respiratorie
- Diabete
- Malattie o terapie che indeboliscono il sistema immunitario
- Cancro
- Obesità

Chiunque appartenga al gruppo delle persone particolarmente vulnerabili e debba interrompere l'attività lucrativa perché, per motivi organizzativi o di altro tipo, non è in grado di svolgere l'attività lucrativa da casa (telelavoro), ha diritto all'indennità se:

- è obbligatoriamente assicurato all'AVS (il che implica avere il domicilio o esercitare un'attività lucrativa in Svizzera)
- esercita un'attività lucrativa salariata o indipendente.

La richiesta dell'indennità deve essere accompagnata da un certificato medico che attesti l'appartenenza del richiedente al gruppo di persone particolarmente a rischio ai sensi dell'*allegato 7 dell'ordinanza 3 COVID-19*.

Nel caso in cui continui a versare il salario, l'indennità va al datore di lavoro.

21 Si ha diritto all'indennità anche per il lavoro a domicilio (telelavoro)?

Se l'attività lucrativa può essere esercitata mediante il telelavoro, non si ha diritto all'indennità.

22 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione ma non prima del 18 gennaio 2021.

23 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa non appena la persona vulnerabile può riprendere la sua attività lucrativa. In ogni caso il diritto è concesso al massimo fino al 31 marzo 2021.

24 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità ammonta all'80 per cento del reddito medio soggetto all'AVS dell'attività lucrativa conseguito prima dell'inizio del diritto, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso dei salariati, l'importo massimo dell'indennità giornaliera è raggiunto con un salario mensile medio di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

Nel caso dei lavoratori indipendenti che hanno già percepito un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, si applica la medesima base di calcolo.

25 Esempio di calcolo per i salariati

Marta M. lavora come venditrice presso una ditta. Soffre di malattie cardiovascolari ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Il suo tipo di attività non permette di svolgere telelavoro. Il suo salario mensile di gennaio 2021 ammontava a 5 400 franchi. La sua indennità giornaliera è quindi di 144 franchi ($5\,400 \times 0,8 / 30$ giorni = 144 franchi/giorno).

26 Esempio di calcolo per indipendenti

Marco P. è indipendente e gestisce un Take away. Soffre di diabete ed è quindi una persona particolarmente vulnerabile. Per il calcolo dell'indennità è determinante il reddito annuo, convertito in guadagno giornaliero, che è servito per l'ultima fissazione dei contributi AVS relativa al 2019. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Marco P. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

27 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

L'indennità è sussidiaria rispetto alle altre prestazioni. Questo significa che se l'avente diritto percepisce già prestazioni di un'altra assicurazione sociale o privata, non può far valere il diritto alla presente indennità.

Esempio: se una persona particolarmente vulnerabile percepisce un'indennità giornaliera di un'assicurazione malattia, non ha diritto alla presente indennità.

Indennità per i lavoratori indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati

28 Quali condizioni devono essere adempiute?

Gli indipendenti nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda hanno diritto all'indennità se:

- hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
- non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e);
- in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d'affari è inferiore almeno del 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all'AVS nel 2019 ammontava almeno a 10 000 franchi. Per il diritto all'indennità fino al 18 dicembre 2020, è determinante una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento. La soglia della diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento si applica solo a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che, nel corso del mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento hanno diritto all'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per verificare la diminuzione della cifra d'affari, si prende in considerazione l'intero mese di dicembre. Chi attesta invece, nel corso del mese di dicembre, una diminuzione pari almeno al 55 per cento, ha diritto all'indennità per l'intero mese civile;
- i coniugi, rispettivamente i partner registrati che lavorano nell'azienda devono subire una perdita di guadagno nel mese in cui sussiste il diritto.

29 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

30 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

31 A quanto ammonta l'indennità?

Per gli indipendenti l'indennità ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS su cui si basano i contributi d'acconto per il 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. Nel caso degli indipendenti, l'importo massimo è raggiunto con un reddito soggetto all'AVS di 88 200 ($88\,200 \times 0,8 / 360$ giorni = 196 franchi al giorno).

Se è già stata percepita un'indennità in virtù delle basi giuridiche vigenti fino al 16 settembre 2020, all'indennità dal 17 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

L'indennità per i coniugi, rispettivamente per i partner registrati di persone indipendenti che lavorano nell'azienda ammonta all'80 per cento del reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019, ma al massimo a 196 franchi al giorno. L'importo massimo dell'indennità giornaliera di 196 franchi corrisponde a una perdita salariale mensile di 7 350 franchi ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi al giorno).

32 Esempio di calcolo

Teo B. è un musicista indipendente. A seguito delle misure cantonali, la sua esibizione al LAC del 20 ottobre 2020 è stata disdetta. Per il calcolo della sua indennità è determinante il salario annuale considerato, che è servito all'ultima fissazione dei contributi AVS, dell'anno precedente il diritto, ricalcolato in giorni. Il reddito annuo è moltiplicato per 0.8 e diviso per 360 giorni. Nel caso di Teo B. il reddito annuo è di 45 000 franchi, che danno diritto a un'indennità giornaliera di 100 franchi ($45\,000 \times 0,8 / 360$ giorni = 100 franchi/giorno).

33 Com'è coordinata l'indennità con altre prestazioni?

Indipendenti che hanno dei salariati alle loro dipendenze, possono richiedere un'indennità per lavoro ridotto per i loro collaboratori. Per sé stessi devono invece richiedere questa indennità.

Indennità per persone in posizione analoga a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati

34 Quali condizioni devono essere adempiute?

Le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i rispettivi coniugi, rispettivamente i partner registrati hanno diritto all'indennità se:

- hanno dovuto chiudere la loro attività a causa dei provvedimenti federali o cantonali;
- non hanno potuto organizzare la/le manifestazione(i) prevista(e) a seguito del divieto imposto a livello federale o cantonale o se la/le manifestazione(i) non ha/hanno potuto essere approvata(e).
- in seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, devono limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se nel mese per il quale è presentata la richiesta la cifra d'affari è inferiore almeno del 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019 e il reddito da lavoro soggetto all'AVS nel 2019 ammontava almeno a 10 000 franchi. Per il diritto all'indennità fino al 18 dicembre 2020, è determinante una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento. La soglia della diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento si applica solo a partire dal 19 dicembre 2020. Coloro che, nel corso del mese di dicembre, attestano una diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 40 per cento ma inferiore al 55 per cento hanno diritto all'indennità a partire dal 19 dicembre 2020. Per verificare la diminuzione della cifra d'affari, si prende in considerazione l'intero mese di dicembre. Chi attesta invece, nel corso del mese di dicembre, una diminuzione pari almeno al 55 per cento, ha diritto all'indennità per l'intero mese civile.

35 Quando inizia il diritto all'indennità?

Il diritto inizia il giorno a partire dal quale sono adempiute tutte le condizioni per la concessione.

36 Quando cessa il diritto all'indennità?

Il diritto cessa di fatto se il provvedimento è stato soppresso o non vi è più alcuna perdita di guadagno.

In linea di principio occorre presentare una nuova richiesta di indennità per ogni mese civile. Per il periodo tra il 17 settembre e il 31 ottobre 2020 è sufficiente una sola richiesta.

37 A quanto ammonta l'indennità?

L'indennità corrisponde all'80 per cento della perdita di salario attestata nel mese da indennizzare in rapporto al reddito soggetto all'AVS del 2019, ma al massimo a 196 franchi giornalieri. L'importo massimo dell'indennità giornaliera è di 196 franchi, ciò che corrisponde a una perdita di salario di 7 350 franchi mensili ($7\,350 \times 0,8 / 30$ giorni = 196 franchi/giorno).

38 Esempio di calcolo

Gianni M. è socio di una S.a.g.l. In seguito a provvedimenti per combattere il coronavirus, deve limitare considerevolmente la propria attività lucrativa. La cifra d'affari nel mese per il quale presenta richiesta è stata inferiore del 60 per cento rispetto alla cifra d'affari media degli anni 2015–2019.

Per il calcolo della sua indennità è determinante la perdita di guadagno convertita in reddito giornaliero rispetto al salario mensile medio nel 2019. La perdita di guadagno è quindi moltiplicata per 0,8 e divisa per 30 giorni. Nel caso di Gianni M., la perdita di guadagno ammonta a 3000 franchi, il che corrisponde a un'indennità di 80 franchi al giorno ($3000 \times 0,8 / 30$ giorni = 80 fr. al giorno).

Chi non ha subito una perdita di guadagno non ha diritto a l'indennità.

Richiedere l'indennità

39 Dove richiedere l'indennità?

L'indennità non è versata automaticamente. Inoltre la richiesta tramite il formulario del sito web della sua cassa di compensazione. La cassa competente è quella dove lei paga i contributi alle assicurazioni sociali. Trova gli indirizzi su <https://www.ahv-iv.ch/it/Contatti>.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione febbraio 2021. Riproduzione parziale autorizzata sotto condizione dell'accordo scritto del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo è disponibile su www.avs-ai.ch.

6.13-21/02-I